

Enti di istruzione, formazione e cultura - Lavoro a termine

In data 23 settembre 2020 FIDEF, CIU, FLA con Confal Scuola e Confal hanno **integrato la disciplina del lavoro a termine** per gli enti gestori dei corsi di istruzione, formazione e cultura varia.

Lavoro a termine - Attività stagionali

La contrattazione collettiva può integrare l'elenco delle **attività stagionali** per le quali, secondo le vigenti disposizioni legislative, non si applicano i vincoli previsti per il contratto a termine in materia di durata, interruzione minima nella successione di più contratti, causalità e percentuali di assunzione.

In base a tale disposizione l'accordo in parola stabilisce che la disciplina del lavoro stagionale è applicabile oltre che all'attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi, prevista dal comma 51 del D.P.R. n. 1525/1963, anche per le attività non ricorrenti e non programmabili richieste da aziende e da istituzioni statali o private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette istituzioni.

In particolare, è da considerarsi attività stagionale quella svolta dal **personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata**, a fronte di esigenze temporanee ed oggettive connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria degli Enti.

E' altresì attività stagionale quella **non ricorrente e non programmabile** richieste da aziende e da istituzioni statali o private, ivi comprese quelle di **affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette istituzioni**.

Il lavoratore stagionale viene inquadrato secondo le disposizioni del c.c.n.l. e allo stesso si applica il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori a tempo indeterminato. La contrattazione integrativa può prevedere un **salario aggiuntivo** a favore del personale inquadrato nel 4° livello.

Il **periodo di prova** non può superare i 5 giorni lavorativi.

Il lavoratore stagionale ha **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali.